



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 170 del 04-12-12

COPIA

**Oggetto: EROGAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO LOCALI**

L'anno duemiladodici il giorno quattro del mese di dicembre, in Decimomannu, solita sala delle adunanze, alle ore 10:45, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PORCEDDU LUIGI	SINDACO	P
COCCO ARNALDO	ASSESSORE	P
MAMELI MASSIMILIANO	ASSESSORE	A
BACHIS FABRIZIO	ASSESSORE	A
GRUDINA ALBERTA	ASSESSORE	P
MANCA BARBARA	ASSESSORE	A
PUSCEDDU ANGELO ANTONIO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 4 Totale assenti n. 3

Assiste alla seduta il Vice-Segretario Comunale Donatella Garau

Assume la presidenza Luigi Porceddu in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- il Decreto legislativo "267/2000 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali" il quale prevede che il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- lo Statuto Comunale il quale all'art. 5 prevede che il Comune ha competenza generale amministrativa nelle materie che interessano la propria comunità ed il proprio territorio e rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, opera per il pieno sviluppo della persona e per il progresso civile, sociale ed economico;

CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione promuovere l'associazionismo locale, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di empowerment;

ATTESO che la realtà locale del volontariato offre un'attività valida e rispondente alle esigenze della comunità, occupando un importante spazio all'interno dei servizi socio-assistenziali e nella salvaguardia e tutela del territorio e dell'ambiente;

CONSIDERATO che operano in questo Comune diverse Associazioni di volontariato che svolgono nel territorio attività di rilevanza sociale, sia in collaborazione con l'amministrazione comunale, sia in proprio;

RILEVATO che le tipologie degli interventi resi dalle Associazioni comprendono il servizio trasporto disabili, l'accompagnamento per persone con difficoltà nella deambulazione e sofferenti mentali e psichici per esigenze di vario genere (disbrigo pratiche, INPS, invalidità civile, accompagnamento presso ospedali ed ambulatori per cure mediche, visite specialistiche, dialisi, ricoveri, dimissioni, etc.), consegna di viveri a nuclei familiari in stato di indigenza;

RILEVATO in particolare che l'Associazione "I Falchi" oltre a collaborare per attività sopra indicate svolge un servizio di collaborazione con l'Amministrazione Comunale in occasione di eventi culturali e altre iniziative di diverso genere e in particolare attività di supporto per la vigilanza e la protezione civile;

ATTESO che l'Amministrazione intende sostenere economicamente le iniziative delle associazioni locali che collaborano per il raggiungimento dei suddetti obiettivi;

Considerato che

- l'art. 6, comma 8 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 30.7.2010, n. 122, ha stabilito che a decorrere dal 2011 le amministrazioni pubbliche dell'elenco ISTAT, compresi i Comuni, non possono effettuare spese per "relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza" per un ammontare non superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità;
- il successivo comma 9 dell' art. 6 D.L. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010 dispone che, sempre a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche, compresi i comuni, "non possono effettuare spese per sponsorizzazioni";

DATO ATTO CHE:

→ in merito alle norme suddette si sono pronunciate con numerosi pareri, diverse Sezioni di Controllo regionali della Corte dei Conti e più precisamente la Sezione di controllo per la regione Sardegna, Deliberazione n. 75/2011/PAR, la Sezione di controllo Emilia Romagna, Deliberazione n. 18/2011, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 163/Par del 2010, Sezione Lombardia deliberazione n. 160/2011/PAR., Sezione di controllo Liguria, deliberazioni n. 7/2011 e n. 11/2011, Sezione di controllo della regione Piemonte Delibere n. 32/2011/SRCPIE/PAR e n. 46/2011/SRCPIE/PAR, Sezione Toscana delib. N. 7/2011;

Atteso che :

- ciò che assume rilievo per qualificare una spesa comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione del tutto interdetta dopo l'entrata in vigore del citato decreto, è la relativa funzione, ossia la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di '

iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.”

- il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio o contributi per manifestazioni a carattere socio-culturale (et similia).

- sembrerebbero ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività;

Considerato pertanto che in quest' ottica è corretto distinguere dalle sponsorizzazioni, vietate dalla norma, i contributi finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell' Ente, che quest' ultimo svolge normalmente attraverso l' opera di terzi e nell' interesse della collettività, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all' art. 118 della Costituzione”;

Atteso pertanto che il divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 può ritenersi operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine, mentre devono invece ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni, o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività;

Considerato che questa lettura appare coerente anche con i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche e rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività”;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni svolte, che la spesa in questione non rientri nell'ambito del divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, posto che, come si è argomentato, la spesa stessa non è finalizzata alla mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune bensì è rivolta alla salvaguardia di valori dell' educazione civica nonché nell' ambito dei servizi resi alla persona ed alla comunità finalizzati alla tutela della salute, ambiti rispetto ai quali il Comune esercita competenze proprie;

RITENUTO opportuno erogare un contributo economico al fine di supportare gli interventi sopracitati, a favore delle sopraelencate Associazioni locali, iscritte nel registro del volontariato istituito a livello regionale;

DATO ATTO che il Bilancio Comunale 2012 prevede una voce di spesa di € 3.000,00 al capitolo 9651/381/2012: “Contributo a favore di Associazioni di Volontariato impegnate nella Protezione Civile” e di € 3.500,00 al cap. 10131/124/2012 “Promozione attività sociali da realizzare con le Associazioni locali;

RITENUTO opportuno differenziare il contributo per le Associazioni, in considerazione della collaborazione prestata per le iniziative proposte dall'Amministrazione e dell'impegno profuso a favore della collettività e in particolar modo a favore degli anziani e i minori;

VISTO il parere favorevole formulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000 dal Responsabile Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole formulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000 dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Accertato che al momento della votazione risultano:

Presenti: Luigi Porceddu, Arnaldo Cocco, Fabrizio Bachis, Alberta Grudina, Angelo Antonio Pusceddu;

Assenti: Massimiliano Mameli, Barbara Manca;

Con votazione unanime

DELIBERA

di prendere atto della premessa;

di concedere alle Associazioni di seguito indicate e operanti nel volontariato locale, una somma quale contributo economico finalizzato a sostenere i programmi di spesa preventivati dalle stesse per l'anno 2012:

Associazione	Contributo riconosciuto	Da erogare in acconto	Cap.
Nucleo operativo di protezione civile "Falchi Onlus"	€ 2.500,00	€ 1.250,00	€ 2.000,00 cap. 9651/381/2012 € 500,00 cap. 10131/124/2012
Associazione "Un Raggio di Sole con un Sorriso".	€ 1.250,00	€ 625,00	10131/124/2012
Scout Decimo 1°	€ 1.250,00	€ 625,00	10131/124/2012
AVIS Decimomannu	€ 500,00	250,00	10131/124/2012
TOTALE	€ 5.500,00	€ 2.250,00	

di imputare la somma complessiva pari a € 5.500,00 come di seguito:
per € 3.500,00 al cap. 10131/124/2012,
per € 2.000,00 al cap. 9651/381/2012,

di erogare il 50% del contributo assegnato, a titolo di acconto e di dare atto che il saldo verrà erogato successivamente alla presentazione del rendiconto da parte delle stesse Associazioni;

di dare atto che le somme concesse dovranno essere rendicontate da parte delle Associazioni entro il primo semestre 2013 e che gli acquisti effettuati di beni durevoli (arredi, attrezzature varie) dovranno, in caso di scioglimento delle Associazioni, essere assegnati al Comune.

Con successiva votazione unanime

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEG.VO N.267 DEL 18/08/2000:

Per la regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Decimomannu, 04/12/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

F.to Donatella Garau

Per la regolarità contabile: FAVOREVOLE

Decimomannu, 04/12/2012

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Maria Angela Casula

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Luigi Porceddu

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to Donatella Garau

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

☐ a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____ (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).

☒ a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.To Donatella Garau

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Donatella Garau

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Decimomannu, _____

Il Segretario Comunale